



Giustizia Sportiva

Pos. 1/2026

DECISIONE n. 003\_2025\_2026

### DECISIONE 003\_2025\_2026

#### La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dai Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Antonio LATTANZI – Componente Relatore

Avv. ANDREA ORDINE – Componente

Sul reclamo proposto da ASD TT AMICIS ALTOTEVERE avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 45/2025-2026 del 26.1.2026, all'esito dell'udienza tenutasi in data 23.2.2026;

- letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- visti il referto di gara e la relazione integrativa dello stesso, nonché le prove in atti;
- sentiti il Vice Presidente della reclamante, il legale nominato Avv. Allegro ed i genitori dell'atleta minorenni XXXXXXXXXX, esercenti la potestà genitoriale

la Corte ha pronunciato la seguente

#### Decisione

##### Premessa

Con reclamo datato 3 febbraio 2026, la Asd TT Amicis AltoTevere ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 45/2025-2026 del 26.1.2026, con la quale - in esito al 2<sup>a</sup> Torneo Nazionale Giovanile svoltosi a Terni dal 22 al 25 Gennaio 2026 - aveva sanzionato l'atleta Sig.XXXXXXX con la squalifica da tutta l'attività sia individuale che a squadre fino al 26/04/2026, "per aver presentato in sostituzione di una racchetta non regolare al controllo (mancanza di 4 puntini nella parte centrale) una ulteriore racchetta, non regolare anche questa, perché la parte puntinata presentava una sostanza adesiva non regolamentare su gran parte della superficie", ed il sodalizio Asd TT Amicis AltoTevere con l'ammenda di € 100.

**ITTF • ETTU**



*Giustizia Sportiva*

Nel reclamo in appello, con riserva di motivi aggiunti ex art. 41, comma 3 Regolamento di Giustizia e contestuale istanza di copia di referto arbitrale, la Asd TT Amicis AltoTevere ha dedotto che la squalifica del proprio tesserato Sig. XXXXXXXXXX da parte del Giudice Sportivo Nazionale si fonderebbe su un'errata valutazione delle circostanze di fatto, nonché su una non corretta determinazione della condotta e/o su un'erronea applicazione della sanzione, sul presupposto dell'asserita insussistenza della fattispecie sanzionata, alla luce del richiamo operato nella decisione qui gravata agli artt. 27 e 35 Regolamento Attività Individuale.

Sulla scorta dei sopra richiamati motivi, la reclamante Asd TT Amicis AltoTevere ha richiesto, in via principale, l'annullamento dell'irrogata squalifica dell'atleta e dell'ammenda alla società; in subordine, previa riduzione della stessa, la limitazione dell'irrogata squalifica dell'atleta XXXXX ai soli tornei individuali ed in via, ulteriormente gradata, la riduzione secondo equità della comminata squalifica.

Autorizzata la trasmissione del referto arbitrale al sodalizio ricorrente, lo stesso depositava in data 3.2.2026 motivi aggiunti ex art. 41, comma 3 Regolamento di Giustizia, insistendo nelle proprie deduzioni per l'accoglimento del reclamo.

All'udienza tenutasi in data 9.2.2026, udite le parti, questa Corte si riservava la decisione; a scioglimento della riserva assunta in pari data, ritenuto di dover preliminarmente acquisire una migliore e più dettagliata descrizione degli eventi e delle irregolarità contestate, nonché una migliore specifica delle irregolarità rilevate sul materiale di gioco, concedeva al primo arbitro della gara sig. Giuseppe Valentino termine sino al 18.2.2026 per l'acquisizione di un supplemento al rapporto di gara, contenente una più dettagliata descrizione dei fatti contestati nonché una migliore specifica delle irregolarità rilevate sul materiale di gioco, disponendo, inoltre, la trasmissione della copia del suddetto supplemento di rapporto al difensore della reclamante e fissando per il prosieguo l'udienza per il giorno 23.2.2026.

Depositato in data 16.2.2026 il supplemento di rapporto da parte del primo arbitro della gara sig. Giuseppe Valentino, sentite le parti all'udienza del 23.2.2026, Asd TT Amicis AltoTevere ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

### **Motivi della decisione**

Il reclamo è infondato e va respinto.

Questa Corte rileva che la decisione del Giudice Sportivo Nazionale qui gravata si fonda sul referto arbitrale del G.A. effettivo Sig. Giuseppe Valentino, il quale, durante il torneo giovanile svoltosi a Terni dal 22-25

**ITTF • ETTU**



## Giustizia Sportiva

gennaio 2026, ha comminato la squalifica dell'atleta GXXXXXXXO, membro del sodalizio ricorrente, "per aver presentato in sostituzione di una racchetta non regolare al controllo (mancanza di 4 puntini nella parte centrale) una ulteriore racchetta, non regolare anche questa, perché la parte puntinata presentava una sostanza adesiva non regolamentare su gran parte della superficie".

Nel supplemento al rapporto di gara redatto dallo stesso G.A. effettivo Sig. Giuseppe Valentino, acquisito al presente giudizio, è stato da quest'ultimo ulteriormente chiarito che: "La racchetta dell'atleta PXXXXXXO è stata controllata durante il girone e la stessa presentava la gomma puntinata con mancante un puntino quindi è stato avvisato l'atleta che nel caso fossero risultati mancanti ad un successivo controllo altri puntini avrebbe dovuto cambiarla (come da regolamento tecnico di gioco della International Tabletennis Federation. Nello specifico dichiaro che le racchette vengono controllate dall'Ufficiale di Gara prima di ogni partita anche se controllate precedentemente da altro collega. Durante la disputa del tabellone ad eliminazione diretta la racchetta dell'atleta è stata di nuovo portata in direzione gara ed è stato riscontrato da me e dal mio supplente sig. Mellini Umberto che i puntini mancanti sulla gomma erano più di uno, esattamente 4 puntini e localizzati nell'area centrale, e perciò la racchetta è stata dichiarata inidonea per la partita, lo abbiamo comunicato all'atleta ed abbiamo chiesto allo stesso di cambiare la racchetta o la gomma; l'atleta XXXXX ha portato una seconda racchetta, anch'essa con una gomma puntinata, e la racchetta è stata controllata con il Battester ma è stato riscontrato che il peso metallico, che viene posizionato per verificare la gomma puntinata, rimaneva fisso e non si muoveva, e nel rimuoverlo dalla gomma si è riscontrato che faceva resistenza, perciò da un controllo più accurato della gomma puntinata, visivo e tattile, si è visto che la stessa presentava una sostanza adesiva su gran parte della superficie che non è ammessa da regolamento.

Per tale motivo poi il sottoscritto ha comunicato all'atleta la squalifica derivante dalla presentazione di due racchette non idonee per giocare la partita, come da normativa vigente.

Preciso che tutti i controlli con il Battester, su tutte le gomme puntinate, sono stati effettuati alla presenza del Giudice Arbitro Supplente sig. Mellini Umberto e ricordo che nel momento del controllo della seconda racchetta dell'atleta XXXXX oltre al sottoscritto ed al sig. Mellini era presente anche il Direttore di Gara sig.ra Alessandra Faina.

Preciso che al sottoscritto non è stato presentato nessun ricorso sulla questione oggetto della squalifica dell'atleta come previsto dal regolamento della Federazione Italiana Tennistavolo".

Il referto, come è noto, è atto ufficiale di gara e fonte primaria di prova trattandosi quindi di documento assistito da efficacia probatoria privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, e, in particolare, in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

Peraltro, lo stesso sodalizio reclamante, in ordine ai fatti richiamati nel referto in questione, non ha proposto querela di falso, unico strumento idoneo per contestare l'efficacia probatoria di tale documento.

## ITTF • ETTU



## Giustizia Sportiva

Acquisita, pertanto, definitiva contezza circa la sussistenza delle condotte ascritte all'atleta del sodalizio reclamante, tali condotte debbono essere ora scrutinate alla luce della disposizione richiamata dal Giudice Sportivo Nazionale (art. 35 Regolamento Attività Individuale, parte generale) e, più in generale, dei doveri di comportamento cui debbono sottostare le condotte dei singoli tesserati.

L'art. 35, comma 1 del Regolamento dell'Attività Individuale (parte generale) dispone testualmente che: *"durante lo svolgimento della partita gli/le atleti/e devono tenere un comportamento leale e corretto nei riguardi del pubblico, dell'avversario e del personale arbitrale"*.

Il precetto di lealtà e correttezza cui gli atleti debbono informare la propria condotta durante le competizioni si inquadra nei più generali doveri di comportamento cui devono sottostare i tesserati, disciplinati dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia, secondo cui i medesimi debbono mantenere *"una condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica"*.

Alla luce dei summenzionati principi, ancorché possa, *prima facie*, opinarsi, come mostra la ricorrente, che la condotta specifica tenuta dall'atleta XXXXX (presentazione di una racchetta sostitutiva non regolare) non trovi puntuale menzione nelle condotte illecite descritte nell'art. 35, comma 1 del Regolamento dell'Attività Individuale (parte generale), questa Corte tuttavia ritiene che, in ragione della natura atipica dell'illecito sportivo, ai fine dell'applicazione della sanzione, la singola condotta concreta debba essere sussunta all'interno della fattispecie sanzionatoria e valutata sulla base dei generali principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i tesserati in forza del Regolamento di Giustizia, richiamati espressamente per le competizioni degli atleti dalla disposizione regolamentare in esame.

In altri, ma equivalenti termini, atteso che, in forza di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Regolamento dell'Attività Individuale (parte generale), da interpretarsi alla luce dei generali principi di cui dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia, gli atleti sono tenuti a mantenere, durante lo svolgimento della partita, un comportamento rispettoso delle regole di lealtà e correttezza, la condotta non rispettosa di tali principi è passibile di sanzione. Tale provvedimento, alla luce del disposto di cui al 7 comma del richiamato art. 35, comma 1 del Regolamento dell'Attività Individuale (parte generale), può essere inflitto durante la partita *"a propria discrezione"* dal Giudice arbitro *"per atteggiamento scorretto, anche se tale comportamento non è denunciato da parte dell'arbitro"*.

In ragione di quanto sopra, la condotta tenuta dal giovane atleta XXXXXX, consistente nell'aver presentato al Giudice Arbitro una racchetta non regolare in sostituzione di quella, altrettanto irregolare, in precedenza utilizzata, deve intendersi, senza dubbio, connotata da scorrettezza, anche in ragione del fatto che detta irregolarità è stata certificata con l'apposita strumentazione disponibile presso la sede del torneo; il Giudice Sportivo Nazionale ha fatto, pertanto, corretta applicazione, nel caso di specie, del disposto normativo in questione, interpretato alla luce dei generali principi informativi dell'ordinamento federale, di talché la decisione impugnata deve essere confermata.

**P.Q.M.**

**ITTF • ETTU**



*Giustizia Sportiva*

La Corte rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 24.2.2026

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

**ITTF • ETU**

---

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico 00135 Roma  
Tel. 06 89320127 /121 - E-mail: [giustizia.sportiva@fitet.org](mailto:giustizia.sportiva@fitet.org) PEC: [giustizia.sportiva@pec.fitet.org](mailto:giustizia.sportiva@pec.fitet.org)  
Sito web: [www.fitet.org](http://www.fitet.org)  
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

